



COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 20.06.2002

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018

Art. 1 – Principi generali

Chi accede al servizio di frequenza dell'Asilo Nido deve corrispondere al Comune una retta a parziale copertura dei costi. La retta è costituita da una quota fissa e da una quota variabile, come indicato al successivo art. 2. Le famiglie residenti corrispondono la retta sulla base della propria condizione economica la cui valutazione deve essere effettuata mediante la dichiarazione sostitutiva unica dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*" e s.m.i

Nel caso di bambini non residenti, non possono essere applicate rette agevolate. Ad essi si applica la retta massima.

Art. 2 – Modalità per la definizione delle rette

In sede di definizione delle rette e delle tariffe, la Giunta Comunale approva in forma dettagliata le voci che costituiscono la retta di frequenza dell'Asilo Nido, tenuto conto dei costi di copertura del servizio.

Le voci che, sommate, costituiscono la retta sono:

1. Importi **fissi giornalieri** differenziati in base alla-tipologia di frequenza (part-time o full time) richiesta dalla famiglia e ad essa accordata
Questi importi non possono essere suscettibili di variazioni in rapporto con l'Indicatore della Situazione Economica del richiedente. Questi importi devono essere corrisposti solo in caso di effettiva frequenza e non devono essere corrisposti in caso di assenze del bambino. L'uscita anticipata dopo le ore 10.00 non verrà considerata assenza.
2. Importi **variabili giornalieri** calcolati sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente (ISEE) come di seguito specificato:
 - a) moltiplicando l'ISEE del richiedente per un coefficiente che la Giunta Comunale stabilisce in sede di approvazione delle rette si ottiene **la retta mensile di base**; con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale dovrà stabilire l'importo giornaliero massimo e minimo della voce di retta variabile di cui al presente comma;
 - b) il valore della retta mensile di base di cui al punto a) viene moltiplicato per 11 (numero dei mesi di funzionamento del nido, da settembre a luglio);
 - c) **l'importo giornaliero variabile** si ottiene dividendo il risultato di cui al precedente punto b) per il numero dei giorni feriali da lunedì a venerdì conteggiabili dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo (giorni di potenziale funzionamento dell'Asilo Nido).

L'importo variabile giornaliero deve essere corrisposto proporzionalmente all'effettivo funzionamento del servizio e non deve essere corrisposto per i giorni feriali in cui l'Asilo Nido risultasse chiuso a diverso titolo come: per disinfezioni, per chiusura stabilita con il calendario educativo, per chiusura dovuta ad agitazioni sindacali. I citati casi sono esemplificativi e non devono essere considerati esaustivi. Non si considera chiusura per agitazione sindacale il funzionamento dell'Asilo Nido con orario ridotto in occasione di astensioni inferiori alla durata del normale orario di lavoro. In questi casi dovrà essere applicata la voce di retta di cui al punto 2 senza riduzioni e la voce di retta di cui al punto 1 in misura corrispondente all'effettivo orario di funzionamento del servizio.

Nel medesimo provvedimento che approva le rette, la Giunta Comunale deve fissare una percentuale di sconto della voce 2) da applicarsi in caso di frequenza part-time. Tale percentuale non può essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 50%.

Nel caso di frequenza dell'Asilo Nido da parte di più di un figlio, e **per le sole frequenze a tempo pieno**, si applicano sconti a partire dal 2° figlio, determinati nell'applicazione di una riduzione del 30% sulla sola quota giornaliera legata all'ISEE, mentre l'importo di cui al punto 1), per l'effettiva frequenza, non è suscettibile di sconti.

Nel periodo di ambientamento, per le sole iscrizioni a tempo pieno e per un massimo di tre settimane, verrà applicata, sulla quota legata all'ISEE, la medesima percentuale di riduzione stabilita dalla Giunta comunale per le frequenze part-time.

Qualora la famiglia dichiara di non presentare l'ISEE, verrà applicata la quota massima stabilita dalla Giunta comunale, per il calcolo della parte variabile della retta.

Qualora la residenza del bambino venga trasferita in corso d'anno in altro Comune, non potranno più essere applicate rette agevolate sulla base dell'attestazione ISEE presentata. Ad essi si applicherà la retta massima, a partire dal 1° giorno del mese in cui si è verificata la variazione.

Viene fissato, inoltre, un importo da versare al momento della comunicazione dell'ammissione all'Asilo Nido, che verrà decurtato con le successive rette di frequenza; l'entità di tale importo viene stabilita dalla Giunta Comunale con medesimo provvedimento di approvazione delle rette e non sarà rimborsabile in caso di rinuncia alla frequenza del servizio, anche se questa viene comunicata prima dell'avvio del servizio.

Ulteriori eventuali agevolazioni potranno essere introdotte con il provvedimento che approva le rette.

Art. 3. – COMUNICAZIONE E APPLICAZIONE DELLE RETTE

Le rette vengono di norma applicate senza modificazioni dall'inizio alla fine dell'anno educativo, salvo motivati interventi stabiliti dalla Giunta Comunale a norma di legge. Prima dell'inserimento del bambino all'Asilo Nido, alla famiglia deve essere comunicato l'ammontare della retta così come risulta dai provvedimenti attuativi del presente regolamento e la famiglia deve sottoscrivere l'impegno a corrispondere la retta così definita.

L'entità della retta viene definita dal responsabile del procedimento entro la metà del mese successivo a quello di riferimento e pagata a rate mensili, salvo diverse scadenze stabilite dalla Giunta Comunale, previa comunicazione trasmessa alla famiglia.

La famiglia dovrà provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nell'avviso. Nel caso di riscontro del mancato pagamento di due rate, verrà notificato ai genitori l'avviso di sospensione dal servizio; qualora la famiglia non provveda al pagamento entro i termini indicati nel sollecito, il servizio dovrà essere sospeso ed il bambino non potrà essere accolto all'Asilo Nido. La sospensione del servizio deve essere stabilita con provvedimento adottato dal Responsabile del Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive e comunicata alla famiglia.

In tutti i casi di mancato pagamento verranno avviate le procedure per il recupero, anche coattivo, dei crediti, con le modalità previste dalle normative vigenti e dal "Regolamento delle Entrate".

Art. 4. NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

In materia si applicano le norme generali stabilite per l'ISEE, in base alla normativa vigente.

Art. 5. NIDO APERTO E GIARDINO APERTO –

Per i restanti servizi previsti dall' art. 2 del Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido e dei servizi per la prima infanzia–(Nido aperto e Giardino aperto), la Giunta Comunale stabilisce apposite tariffe e/o gratuità di frequenza.

Art. 6. – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno educativo 2018/2019, incluso il procedimento del bando da emettersi nella primavera 2018.